

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. VIGENTE

AI SENSI ART. 17 COMMA 7 L.R. 56/77 E S.M.I.

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE TECNICA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

GIUGNO 2013

UFFICIO TECNICO, AREA URBANISTICA E EDILIZIA

ARCH. GILBERTO ALICE
RESPONSABILE AREA

GEOM. DANIELE CANDELO, ARCH. MARILISA AUGERI

RELAZIONE TECNICA

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

Con Deliberazione di Consiglio n. 13 del 27/02/2013 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. Vigente ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977; la Deliberazione, unitamente agli elaborati ad essa allegati, è stata messa a disposizione degli utenti presso la Segreteria tecnica dal 08/03/2013 al 06/04/2013, e di tale deposito si è data notizia al pubblico nelle forme di rito, e precisamente:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio dal 08/03/2013 al 07/04/2013;
- Pubblicazione sul sito Web del Comune dal 08/03/2013 al 07/04/2013;
- Pubblicazione su manifesti sul territorio comunale;
- Trasmissione della Deliberazione alla Provincia di Torino con nota in data 06/03/2013 prot. n. 2567 e pervenuta alla Provincia di Torino il 08.03.2013, per la pronuncia sulla compatibilità della Variante Parziale con il Piano Territoriale e i progetti sovracomunali approvati.

Inoltre, si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale per 30 giorni (dal 08/03/2013 al 07/04/2013) della Deliberazione di adozione, unitamente agli elaborati ad essa allegati, in conformità ai disposti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); in conseguenza del suddetto adempimento:

- è pervenuta un'osservazione in merito della Provincia di Torino in data 23/04/2013 prot. 4295. In tale ambito, la Relazione illustrativa della Variante parziale è integrata con i contenuti esplicativi relativi alla suddetta osservazione.
- non sono pervenuti ricorsi al T.A.R..

Il termine utile per la presentazione di eventuali osservazioni alla variante decorreva dal 22/03/2013 al 06/04/2013.

In conseguenza ai suddetti adempimenti, è pervenuta n. 1 osservazione articolata che può essere così sintetizzata e per la quale vengono proposte le seguenti controdeduzioni:

N. ORD.:	01
DATA PRESENTAZIONE:	23/04/2013
PROT. N.:	4295
RICHIEDENTE:	Provincia di Torino, Determinazione Dirigente Servizio Urbanistica n. 20/14860-2013

OGGETTO OSSERVAZIONE n. 1:

- a) Si constata che la Variante adottata non affronta in modo esaustivo il rapporto degli interventi previsti con le prescrizioni di cui all'articolo 33 "Tenimenti dell'Ordine Mauriziano" delle N.T.A. del P.P.R. adottato. Le modifiche previste comportano la necessità di ulteriori approfondimenti in merito nella "Relazione illustrativa".
- b) In merito agli interventi previsti su immobili tutelati dal P.P.R. adottato di cui all'articolo 33 "Tenimenti dell'Ordine Mauriziano" delle N.T.A. del P.P.R., si segnala il mancato assolvimento della verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- c) In merito alla destinazione commerciale, si segnala che la disciplina regionale sul commercio è stata modificata con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012: si valuti la necessità di apportare le opportune integrazioni ai criteri comunali vigenti in materia di commercio al dettaglio.
- d) A titolo di apporto collaborativo, si segnala che l'elaborato "N.T.A." si limita alle sole parti modificate dell'articolo 39 "Aree di Tutela ambientale (T)": al fine di favorire una corretta ed esauriente valutazione dei contenuti della Variante, dovrebbero essere inserite integralmente anche le prescrizioni relative alla disciplina degli interventi ammessi in zona agricola (articolo 37), nonché tutte le norme vigenti richiamate dal citato articolo.

CONTRODEDUZIONE:

- a) Si propone di accogliere l'osservazione presentata; nel merito, si è provveduto a integrare la Relazione illustrativa con ulteriori approfondimenti in merito.
- b) Si propone di non accogliere l'osservazione presentata; nel merito, viene confermata, per le motivazioni espresse nella Relazione Illustrativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), l'esclusione di norma della presente variante parziale dal processo di V.A.S. e dallo svolgimento delle successive fasi del processo valutativo in materia di V.A.S. ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, in quanto la D.G.R. n. 53-11975 del 4.8.2009 con la quale è stato adottato il PPR, ha stabilito che l'articolo 33, al cui interno sono contenute prescrizioni per i Tenimenti dell'Ordine Mauriziano, è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 Codice B.C.A. esclusivamente sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice B.C.A..

Nel merito, l'immobile e l'area relativa a "Cascina Nuova" interessata dalla presente Variante non rientrano in alcuna casistica contenuta negli articoli 134 e 157 del Codice B.C.A. e pertanto l'articolo 33 del PPR non è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 del Codice B.C.A. sull'immobile e sull'area relativa a "Cascina Nuova", come confermato a seguito di opportune verifiche in merito con il Settore Valutazione Piani e Programmi e il Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Piemonte.

- c) Si propone di non accogliere l'osservazione presentata; nel merito non risulta necessario apportare le opportune integrazioni ai criteri comunali vigenti in materia di commercio al dettaglio, in quanto le modifiche apportate con la presente Variante parziale relativamente alla destinazione commerciale non riguardano l'attività di commercio in sede fissa di cui alla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, ma riguardano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 38/2006 e alla successiva D.G.R. n. 85-13268 del 8.2.2010, come confermato a seguito di opportune verifiche in merito con il Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale della Regione Piemonte. In tale ambito, si è provveduto a integrare la Relazione illustrativa e l'articolo 39 delle N.T.A. con ulteriori approfondimenti in merito.
- d) Si propone di non accogliere l'osservazione presentata; nel merito viene mantenuta l'impostazione dell'articolo 39 delle N.T.A. così come modificato con i previsti richiami all'articolo 37 e alle norme vigenti, al fine di non modificare l'impianto strutturale delle N.T.A. allegate al P.R.G.C. vigente e di non appesantire nella forma ulteriormente l'articolo 39.